

Publicato il 15/12/2017

N. 02916/2017 REG.PROV.COLL.
N. 01486/2017 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 1486 del 2017, proposto da:

De Tommaso Valeria, rappresentata e difesa dall'avvocato Croce Ferdinando,
con domicilio eletto presso la Segreteria del TAR Catania, in Catania;

contro

Commissione per Esami di Avvocato - Sess. Anno 2016 - c/o Corte di
Appello di Catania, in persona del Presidente p.t.;

VI[^] Sottocommissione Esami Avvocato - Sess. 2016 - c/o Corte di Appello
di Lecce, in persona del Presidente p.t.;

Commissione Centrale Esame Avvocato – Sess. Anno 2016 – c/o Ministero
della Giustizia, in persona del Presidente p.t.;

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro legale rappresentante p.t.,
tutti rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Catania, ed ivi domiciliati in via Vecchia Ognina, 149;

per l'annullamento

previa adozione di idonea misura cautelare,

- del verbale n. 29 del 14 febbraio 2017, con il quale la IV Sottocommissione costituita presso la Corte di Appello di Lecce ha esteso, tra gli altri (busta n. 267), il giudizio negativo riservato alla Dott.ssa De Tommaso;
 - delle votazioni riservate all'odierna ricorrente contenute nel citato verbale del 14 febbraio 2017, e del complessivo esito negativo riservato ai tre elaborati redatti dalla ricorrente in data 13, 14 e 15 dicembre 2016;
 - del provvedimento del 26 giugno 2017, con il quale la Commissione costituita presso la Corte di Appello di Catania ha dichiarato la ricorrente inidonea a sostenere le prove orali, e dell'elenco degli ammessi alle prove orali degli esami di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato - sessione 2016, che del predetto provvedimento di non idoneità costituisce parte integrante;
 - del verbale n. 8 del 20 gennaio 2017 (nonché degli eventuali ulteriori atti e verbali, allo stato non conosciuti, anche promananti dalla Commissione centrale costituita presso il Ministero della Giustizia), con il quale la Commissione d'esame insediata presso la Corte di Appello di Lecce ha recepito i criteri valutativi della Commissione centrale insediata presso il Ministero e determinato i criteri per la valutazione degli elaborati scritti per la sessione 2016 degli esami di abilitazione alla professione di avvocato;
 - ove occorra, del verbale n. 1 di cui alla seduta plenaria dell'1 dicembre 2016 e della nota del Ministero della Giustizia di pari data, avente ad oggetto "Indicazioni dei criteri di valutazione per l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione forense sessione 2016";
- di tutti gli altri atti presupposti, connessi e consequenziali, anche allo stato non conosciuti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia, della Commissione Centrale Esami anno 2016, della IV[^] Sottocommissione Esami presso la Corte di Appello Lecce e della Commissione Esami presso la Corte di Appello Catania;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 dicembre 2017 il dott. Gustavo Giovanni Rosario Cumin e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

La Dott.ssa De Tommaso Valeria svolgeva le prove scritte per l'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense anno 2016 presso la Corte d'Appello di Catania, che venivano scrutinate dalla IV[^] Sottocommissione costituita presso la Corte d'Appello di Lecce, riportando un punteggio complessivo pari a 75/150 (parere diritto civile 25; parere diritto penale 25; atto giudiziario 25), che non le consentiva – poichè inferiore al punteggio minimo di 90/150 - di sostenere le successive prove orali.

Non persuasa della correttezza delle valutazioni operate dalla suindicata commissione, la De Tommaso Valeria impugnava il verbale che le conteneva, in uno con gli atti consequenziali adottati sul suo specifico presupposto, con ricorso notificato il 30/08/2017 e depositato presso gli uffici di segreteria del giudice adito il 07/09/2017, ivi contestando, con il primo motivo di ricorso, un vizio di costituzione della sottocommissione che aveva proceduto alla valutazione dei propri elaborati, e con i rimanenti, un vizio di difetto di motivazione per la scelta del ricorso al (mero) voto numerico nella correzione degli elaborati.

Si costituiva in giudizio per l'Amministrazione intimata la Difesa Erariale, con deposito di atto di costituzione in segreteria il 29/09/2017.

Poiché al ricorso in epigrafe non era stata allegata la documentazione atta a comprovare l'organico in forza alla IV[^] Sottocommissione costituita presso la Corte D'Appello di Lecce, Il Collegio, con ordinanza istruttoria n. 2342/2017 onerava l'Amministrazione intimata del deposito in segreteria della documentazione predetta; cosa che avveniva il 19/10/2017.

Il 07/12/2017 aveva luogo la camera di consiglio fissata per l'esame della domanda cautelare proposta con il ricorso in epigrafe; e qui, sussistendo tutte le condizioni previste dall'art. 60 c.p.a. per l'immediata definizione del giudizio, il Collegio, previo avviso di ciò dato ai difensori delle parti, tratteneva il ricorso in decisione.

I – Passando all'esame del primo motivo di ricorso, il Collegio certo non ignora che più di recente il Consiglio di Stato, Sez. III, in sentenza 21 ottobre 2016, n. 4406, ha ribadito il principio secondo cui “i membri effettivi e i membri supplenti delle Commissioni dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato sono fungibili, con possibilità di sostituzione in caso di assenza o impedimento, indipendentemente dalla qualifica professionale posseduta”.

Il Collegio tuttavia, nel decidere, non intende discostarsi dalla linea interpretativa che sembra prevalere nella giurisprudenza dei TT.AA.RR. – e che ha trovato, in tempi altrettanto recenti, un autorevole avallo nella giurisprudenza del giudice amministrativo siciliano di seconda istanza con l'ordinanza n. 668/2016 del CGA -, alla cui stregua *“negli esami di abilitazione all'esercizio della professione forense, ai sensi dell'art. 47 L. 31 dicembre 2012 n. 247 - norma immediatamente applicabile - la Commissione giudicatrice deve prevedere la presenza anche di un magistrato, dovendosi ritenere da un lato che la volontà del Legislatore sia nel senso di far venire meno il principio di fungibilità fra membri effettivi e membri supplenti indipendentemente dalla qualifica professionale e, dall'altro lato, che sia appunto necessaria nelle sedute la presenza di membri appartenenti alle tre diverse realtà del mondo giuridico (forense, magistratuale ed accademica) secondo la proporzione stabilita dalla legge”* (T.A.R. Milano, Sez. III, sent. 26 settembre 2016, n. 1733).

Per quanto infatti la esegesi seguita dal Consiglio di Stato nella sentenza sopra indicata muova da una preoccupazione certamente meritevole di attenzione, quale quella di *“assicurare lo svolgimento delle funzioni della Commissione in termini di effettività e tempestività, nel rispetto dei principi fissati dall'art. 97 della Costituzione, atteso il rilevante interesse pubblico allo svolgimento delle sessioni di esami di abilitazioni*

professionali in termini di economicità e celerità nonché del principio di buon andamento dell'azione amministrativa, senza pertanto che possano rinvenirsi i censurati profili di contrasto con i principi costituzionali”, la sua applicazione rischia di entrare in urto col principio di eguaglianza garantito dall'art. 3 Cost.. Ove infatti si volesse ammettere la legittimità di una composizione a **“geometria variabile”** - in base alla girandola delle sostituzioni - della commissione di cui al comma 3 dell'art. 47 della L. n. 247/2012, si finirebbe con il giustificare la possibilità di una disparità di trattamento nella valutazione degli elaborati dei soggetti scrutinati, a seconda che esse risultino costituite o meno nel rispetto delle *“tre diverse realtà del mondo giuridico”*.

Ritiene pertanto il Collegio di dover preferire – quantomeno allo stato - una esegesi in funzione costituzionalmente orientata, che eviti la summenzionata disparità di trattamento fra i più partecipanti alle procedure di abilitazione all'esercizio della professione forense, piuttosto che privilegiare ad ogni costo la continuità dell'azione amministrativa ex art. 97 Cost..

Con più stretto riferimento al caso di specie, nella seduta del 14/02/2017, in cui avvenne la valutazione degli elaborati della ricorrente, la commissione era composta da 4 avvocati e da un magistrato. Si è quindi verificata la pretermissione della componente accademica delle *“tre diverse realtà del mondo giuridico”* che devono a giudizio del Collegio esser sempre indefettibilmente rappresentate affinché sia regolare la costituzione della commissione che sottopone gli elaborati a scrutinio: giacchè è mancata la partecipazione ai lavori della IV[^] Sottocommissione costituita presso la Corte D'Appello di Lecce tanto del membro titolare Prof. Cornacchia Luigi, Professore Associato presso la Università degli studi del Salento di Lecce, quanto del membro supplente Prof. De Nitto Achille, parimenti Professore Associato presso la Università degli studi del Salento di Lecce; quanto, ancora – in base a quanto rappresentato dalla Difesa Erariale nella memoria depositata in segreteria il 01/12/2017 -, dei soggetti chiamati in successione a sostituire l'originariamente nominato membro supplente, in persona rispettivamente del

Prof. Portaluri Pier Luigi prima, e della Prof.ssa Tacelli Maria Luisa dopo (e senza che le difficoltà incontrate nella sostituzione dei membri appartenenti ad una tale componente possa mai giustificare, in violazione del principio di legalità, l'operare dell'Amministrazione intimata.).

II - Quanto agli ulteriori motivi di ricorso, il Collegio ritiene che la natura del vizio precedentemente accertato - poichè attinente più in radice alla possibilità di validamente esercitare un potere amministrativo nel caso di specie, piuttosto che ai concreti modi di esercizio dello stesso - imponga di assimilare l'accoglimento del primo motivo di ricorso alle conseguenze che discendono da un accertato vizio di difetto di competenza: ovvero l'assorbimento di ogni altro motivo di ricorso, giacchè in ambedue le ipotesi *“si versa nella situazione in cui il potere amministrativo non è stato ancora esercitato, sicché il giudice non può fare altro che rilevare, se assodato, il relativo vizio e assorbire tutte le altre censure, non potendo dettare le regole dell'azione amministrativa nei confronti di un organo che non ha ancora esercitato il suo munus. A ben vedere, nel disegno del codice tale tipologia di vizi è talmente radicale e assorbente che non ammette di essere graduata dalla parte. A quest'ultima, se intende ottenere una pronuncia su tali peculiari modalità di (mancato) esercizio del potere amministrativo, si aprono perciò due strade: non sollevare la censura di incompetenza (e le altre assimilate) oppure sollevarla ma nella consapevolezza della impossibilità di graduarla”* (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, sent. n. 5/2015).

III - Il Collegio, previo dichiarato assorbimento di tutti gli ulteriori motivi di ricorso diversi dal primo, accoglie quindi il ricorso in epigrafe, per gli effetti annullando i provvedimenti con esso impugnati, ed obbligando di conseguenza la Commissione a procedere entro 40 giorni dalla notificazione o comunicazione della presente sentenza, in una diversa composizione osservante del principio della necessaria compresenza al suo interno delle *“tre diverse realtà del mondo giuridico”* e nel rispetto del principio dell'anonimato, ad una nuova correzione di tutti gli elaborati della ricorrente.

Le spese del giudizio, in ragione degli esistenti contrasti giurisprudenziali, possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta) accoglie il ricorso in epigrafe per gli effetti di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 7 dicembre 2017 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Bruno, Presidente FF

Gustavo Giovanni Rosario Cumin, Primo Referendario, Estensore

Francesco Mulieri, Referendario

L'ESTENSORE

Gustavo Giovanni Rosario Cumin

IL PRESIDENTE

Francesco Bruno

IL SEGRETARIO